|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2022/2023Comunicato Ufficiale N° 08 del 18/07/2022 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc109056571)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc109056572)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc109056573)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc109056574)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc109056575)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 PER LE SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2022-2023**

**Con riferimento al C.U. n. 231 del 07.05.2022, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 per le Società non aventi diritto, relativo alla Stagione Sportiva 2022/20223**

**Tali domande di ammissione dovranno essere depositate o fatte pervenire al Comitato Regionale Marche, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo pec all’indirizzo** **marche@pec.figcmarche.it** **entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 18,00 di Giovedì 28 Luglio 2022 utilizzando il modulo, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, e il modulo tabella punteggi (allegati al CU n. 4 del 05.07.2022) ed il versamento, a titolo di acconto, dell’importo di cui alla tabella seguente.**

***Si informa che In caso di spedizione a mezzo posta la domanda deve pervenire entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di scadenza.***

|  |  |
| --- | --- |
|  ***C A M P I O N A T O*** | ***IMPORTO*** |
| **JUNIORES REG. UNDER 19** |  **800,00** |

**N.B.**

L’omesso versamento dell’acconto della tassa di iscrizione al campionato e la mancata presentazione della dichiarazione di disponibilità del campo comporterà l’automatica esclusione della domanda di ripescaggio.

**Il versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:**

**BONIFICO BANCARIO:**

**IBAN: IT13E0100502604000000001453**

**BNL – ANCONA**

**Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.**

**Non sono ammessi i versamenti mediante assegno bancario.**

Deve essere compilato e allegato anche il modulo punteggio necessario nella compilazione delle graduatorie.

**Si informa che le graduatorie verranno stilate in applicazione a quanto pubblicato nel C.U. n. 231 del 07.05.2022 del Comitato Regionale Marche e che verranno pubblicate in apposito Comunicato Ufficiale in cui verrà indicato il termine entro cui comunicare eventuali controdeduzioni.**

**Decorso tale termine le graduatorie, ufficializzate mediante pubblicazione in Comunicato Ufficiale diverranno definitive.**

Si evidenzia che la presentazione della domanda di ammissione al Campionato superiore non esime dal presentare la domanda di iscrizione al Campionato di competenza che deve essere sempre e comunque effettuata; la stessa è propedeutica e necessaria per l’eventuale ammissione al Campionato superiore.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 7 – RIUNIONE DELL’ 11 LUGLIO 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 11 luglio 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 4/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione dell’11 luglio 2022,

a seguito del reclamo n. 4 promosso dalla F.C. CHIESANUOVA A.S.D. in data 1 luglio 2022 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 24/08/2022 del presidente LUCIANO BONVECCHI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 267 del 21/06/2022,

 - esaminato il reclamo e la memoria aggiuntiva depositata dalla reclamante;

- visti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni,

- ascoltati la reclamante ed il dirigente sanzionato, assistiti dal proprio legale, alla richiesta audizione;

- sentito a chiarimenti il commissario di campo che ha redatto il rapporto in base al quale è stata irrogata la sanzione;

- ammessa la produzione dei filmati depositati dalla reclamante ai sensi dell’art. 61, 2° comma CGS ed esaminati gli stessi;

- rigettata la richiesta di sentire quali testimoni gli agenti Dott.ssa Pascucci e Massei della Questura in quanto inammissibile per violazione di quanto dispone l’art. 60 CGS, sia al comma 1, potendo essere ammessa soltanto la testimonianza dei soggetti di cui all’art. 2, sia al comma 2, dovendo essere indicati sia i capitoli di prova che i dati di individuazione e di recapito dei testi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al dirigente BONVECCHI LUCIANO la sanzione sportiva della inibizione fino al 24/08/2022 *“ Per aver rivolto, durante la gara, espressioni gravemente irriguardose e minacciose nei confronti del Commissario di Campo e di tutti i membri del Comitato Regionale. Inoltre a fine gara, sostava davanti ai cancelli degli spogliatoi, rivolgendo ai tifosi avversari espressioni provocatorie, tato da costringere l’intervento della Forza Pubblica per scortarlo fuori dallo stadio. “.*

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. CHIESANUOVA FC, sostenendo che il Bonvecchi che non era l’autore del comportamento sanzionato e che egli in tale occasione si trovava in una altra parte dell’impianto sportivo e chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione.

Nella memoria difensiva aggiuntiva depositata in atti, la reclamante ha ribadito che nella circostanza il Bonvecchi si trovava lontano dal luogo ove è accaduto l’episodio refertato dal Commissario di Campo e quindi che doveva essersi verificato uno scambio di persona: a dimostrazione di ciò ha chiesto di poter produrre due filmati.

Alla richiesta audizione la reclamante ed il dirigente sanzionato hanno ribadito la propria versione dei fatti e prodotto anche due fotografie, tratte dai filmati che dimostrerebbero lo scambio di persona.

La Corte ha ammesso anche tale produzione documentale ai sensi di quanto prevede l’art. 61, 2 comma, CGS.

IL Commissario di Campo, convocato a chiarimenti, esaminata la fotografia prodotta dalla reclamante ha dichiarato che - *“ il comportamento da lui segnalato non è stato effettuato dalla persona della foto. “*ed ha poi precisato che dopo la contemporanea espulsione di due giocatori, uno per ogni squadra, ha sentito qualcuno alla sua destra proferire gli insulti riportati in referto e che si è girato in quella direzione per individuare chi fosse l’autore di tale comportamento.

Ha quindi testualmente dichiarato:

*- “ Io mi trovavo vicino alla panchina del Monturano posta a sinistra e mi sono girato a destra.”;*

*- A 5/6 metri ho visto e riconosciuto il presidente Bonvecchi ed il dirigente Spurio ed ho sentito il Bonvecchi affermare ciò che ho scritto nel rapporto. “.*

La Corte ha poi proceduto alla visione dei filmati i quali non consentono in alcun modo di provare che sia avvenuto uno scambio di persona.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso nel procedimento il reclamo va respinto, essendo adeguata la sanzione inflitta al Bonvecchi Luciano in base al comportamento dallo stesso tenuto, come descritto dal Commissario di Campo nel suo rapporto e precisato in sede di audizione, non essendo peraltro emerso dalla visione dei filmati che sia avvenuto uno scambio di persona e che l’autore del comportamento sanzionato non sia stato il Bonvecchi Luciano.

Si ritiene utile ricordare che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “ *fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “:*  in merito il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione n. 1, nella decisione n. 23/2021 ha stabilito che: “ *Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale. “:* risulta pacifico che tali norme e principi vadano applicati anche ai rapporti dei Commissari di Campo.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. CHIESANUOVA A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 Luglio 2022.

 Il Relatore e Presidente

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 Luglio 2022

 F.to in originale

 Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 18/07/2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Segretario(Angelo Castellana) | Il Presidente(Ivo Panichi) |  |